NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 3

Commissione centrale per la cinematografia

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta, Commissione, che e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. I membri di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione. Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a, voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente. I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da b) a y) durano in carica due anni e possono essere confermati. La Commissione centrale per la cinematografia e' convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. E' istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale e' attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20. La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed e' composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera g);

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera n);

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera p);

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera t);

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera z). Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 11 luglio 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-3-commissione-centrale-per-la-cinematografia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it